



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23116

Data: 21/02/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 19/02/2024 relativo all'incontro (23130) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Trento - Trento (TN) il 19/02/2024 tra HC Trento Silvelox U19 (223) e HC Aosta Gladiators U19 (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Gianni Nicholas** (n. tessera 85354) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione degli artt. 1, 2 stesso regolamento e 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Gianni Nicholas (n. tessera 85354)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell'incontro, durante il saluto di rito, il predetto giocatore aggrediva un avversario afferrandolo e stratonandolo per la griglia del casco, in quanto, a suo dire, non avrebbe voluto stringergli la mano.

Si rendeva necessario l'intervento degli arbitri per staccare il giocatore dalla presa.

Fatto uscire dal campo tramite la propria panca giocatori, anziché prendere la via dello spogliatoio, il predetto giocatore entrava nella panca dei giocatori avversari per aggredire il portiere che in quel momento, trovandosi ancora sul campo, di fronte alla propria panca, rimproverava al GIANNI di essere stato eccessivamente aggressivo. Si rendeva quindi necessario l'intervento dei responsabili delle due squadre per fermarlo.

Per i motivi sopra descritti veniva inflitta una Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi della Regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, la condotta violenta attuata dal GIANNI durante il rituale del saluto di fine gara costituisce violazione del principio di lealtà sportiva, essendo il predetto tesserato venuto meno all'obbligo di abbandonare - terminata la contesa - qualunque rancore maturato nel corso della competizione. Se anche, dunque, l'avversario - come da lui riferito - avesse omesso di stringergli la mano, gesto anch'esso non conforme al principio citato, non può trovare giustificazione alcuna l'aggressione fisica perpetrata dal suddetto tesserato.

Anche il successivo attacco nei confronti del portiere avversario, interrotto soltanto grazie all'intervento dei responsabili delle due squadre, appare assolutamente censurabile e pertanto, considerata la doppia violazione delle norme regolamentari addebitabile al GIANNI, pare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi